

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 02812/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2812 del 2022, proposto da Giada Scano, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Presidenza Consiglio dei Ministri- Dip. Funzione Pubblica;
- Ministero della Giustizia;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Formez Pa;

in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Loredana Secci, Valentina Deiosso e Alessio Manconi, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito dei vincitori GIURI ECO

per il Distretto della Corte d'Appello di Cagliari relativa al “concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia” nella parte in cui NON ha riconosciuto alla ricorrente, in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza (DL), il punteggio aggiuntivo di 2 punti per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso e nella parte in cui ha riconosciuto l'ingiusto raddoppio del punteggio solo a coloro che hanno conseguito la laurea oltre i 7 anni dalla data di presentazione della domanda;

- per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito degli idonei e vincitori profilo GIURI – ECO relative al medesimo concorso per il Distretto della Corte d'Appello di Cagliari;

- per quanto occorrer possa, del Bando di concorso, laddove l'art.6 c.2 lett.b punto “i” fosse interpretato nel senso di non prevedere l'assegnazione 2 punti aggiuntivi per il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza e laddove all'art.6 c.2 lett.a ha previsto valutazioni differenziate sulla base della data di conseguimento della laurea attribuendo un punteggio raddoppiato a quelli conseguiti entro i 7 anni dalla data di pubblicazione del Bando;

- per quanto di ragione, di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente;

- per quanto di ragione della scheda di valutazione relativa alla ricorrente;

- per quanto occorrer possa, della delibera n.16 del 27/09/2021 di nomina della Commissione d'esame del concorso pubblico in oggetto;

- per quanto di ragione, di ogni altro verbale dagli estremi ignoti con cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni sui titoli dei candidati e della ricorrente;

- di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione a seguito della citata istanza

di accesso e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

nonché per l'accertamento e la condanna

- dell'interesse in capo alla ricorrente alla rivalutazione del proprio punteggio;

- in via subordinata, dell'ulteriore interesse in capo alla ricorrente all'eliminazione dell'illegittimo criterio dell'attribuzione del raddoppio dei punti per il voto di laurea.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo *fumus boni iuris* con riferimento alla contestazione concernente la mancata attribuzione alla parte ricorrente dei 2 punti per il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso;

Osservato, infatti, che, secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al*

*concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"* (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III-ter, n. 12613/2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739/2022);

Considerato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;

Reputato inoltre necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando, in considerazione del numero elevato di contraddittori, la notifica per pubblici proclami con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica di trattazione nel merito della controversia alla data del 21 dicembre 2022;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della parte ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;
- ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 dicembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Bianchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**